

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 333/CGF
(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 19 giugno 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. PERSI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. ED ALL'ART. 33 REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Persi Daniele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. SANTI LUCA;**
- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. PAOLO PORCARI;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TIPOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 22 COMMI 6 E 8 C.G.S. - NOTA N. 6496/873 PF13-14 AM/AC DEL 9.5.2014- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 5.6.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pro Piacenza 1919 di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Pavona di Albano Laziale (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMICO MATTEO SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Pavona di Albano Laziale (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete